

Trib. Aosta, Sent., 15-10-2015

[Fatto - Diritto P.Q.M.](#)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Paolo De Paola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1252/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad

oggetto

Prestazione d'opera intellettuale

promossa dall'attrice

R.M., nata a M. il giorno (...) e residente in M. - via S. L. n. 8, C.F.: (...), che nell'atto di citazione ha dichiarato di difendersi in proprio eleggendo domicilio presso il proprio studio in Milano - via Morosini n. 31, difesa anche dall'avv. Elena CONTESINI del Foro di Verbania in virtù di delega in calce alla "memoria costitutiva di nuovo difensore in aggiunta" datata 20.3.2015

nei confronti del convenuto

C.N., nato ad A. il (...) e residente in S. (A.) -Z. I. n. 5, C.F.: (...), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Carlo MAZZOCCHI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta - via Torre del Lebbroso n. 37, in virtù di procura rilasciata a Vancouver il 13.11.2014 ed ivi autenticata dal Cancelliere Amministrativo del Consolato Generale di Vancouver Silvia Pacecca, delegata ad esercitare funzioni notarili con Decreto Consolare n. 16/2011 del 15.12.2011

## **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

I. Il presente giudizio concerne l'accordo Intercorso tra l'avv. M.R. ed il sig. N.C. circa l'entità dell'importo spettante all'odierna attrice quale compenso professionale per l'attività svolta nella controversia contro terzi soggetti, pendente innanzi al Tribunale di Savona.

In particolare, con atto del dicembre 2009 (doc. 7 di parte attrice), il sig. C. si è impegnato a corrispondere all'avv. R. l'importo pari al 15% (così risultando corretta l'iniziale percentuale indicata nella misura del 20%) di quanto avrebbe recuperato dalle controparti all'esito della vertenza, oltre le spese vive sostenute dal difensore medesimo; tale atto è stato sottoscritto per adesione dall'avv. R..

L'accordo in questione risale al dicembre 2009, e, quindi, ad epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006 convertito nella L. n. 248 del 2006, con cui il previgente comma 3 dell'art. 2233 c.c. ("Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni") è stato sostituito con l'attuale disposizione secondo cui "Sono nulli, non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i clienti che stabiliscono i compensi professionali".

Nel caso di specie, il requisito della forma scritta è stato rispettato, fermo restando che - a fronte comunque dell'aleatorietà ravvisabile all'epoca della sottoscrizione dell'impegno (dicembre 2009) rispetto ai successivi sviluppi della causa, definita con transazione del dicembre 2013 - non è intervenuta alcuna cessione di crediti litigiosi, che rimane comunque vietata ai sensi dell'art. 1261 c.c. (divieto sostanzialmente ribadito dal comma 4 dell'art. 13 della legge di riforma forense n. 247/2012, che comunque è entrata in vigore successivamente alla conclusione dell'accordo de quo).

Sotto altro profilo, si osserva che non sono stati addotti elementi oggettivi per ritenere che la pattuizione esorbitasse dai limiti di proporzionalità correlati al valore ed alla complessità della lite, nonché alla natura del servizio professionale comprensivo dell'assunzione del rischio (parametri valutativi presi in esame dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite con la sentenza n. 25012 del 2014, che ha enunciato il principio proprio con riferimento ad una fattispecie soggetta, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248).

IL Tanto premesso, si rileva che, in riscontro alla quantificazione operata dall'avv. R. all'esito dell'elaborato peritale depositato in quel giudizio, la controparte comunicò la disponibilità alla definizione della vertenza - senza riconoscimento di debito per l'importo massimo di Euro 90.000,00 (doc. 3 allegato alla citazione), e, con atto di transazione e di quietanza del 9.12.2013 sottoscritto anche dall'avv. R. per rinuncia alla solidarietà prevista dall'avv. 68 L.F., il sig. C. accettò l'importo complessivo ("omnia") di Euro 90.000,00 "in via transattiva e definitiva per ogni titolo di danno o spesa, diretto e indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, presente e futuro comunque collegabile ai fatti tutti correlati al contenzioso in oggetto" (doc. 4 allegato alla citazione).

Il predetto importo comprendeva espressamente anche "accessori e spese, anche di patrocinio", con la precisazione che gli onorari professionali sarebbero stati "fatturati direttamente dall'avv. R. al sig. C."

L'importo in questione è stato corrisposto al sig. C. (cfr. anche docc. 5- 6 allegati alla citazione); la circostanza è pacifica.

L'avv. R., sul presupposto che la somma di Euro 90.000,00 comprendesse anche l'importo di Euro 10.000,00 per competenze ed accessori professionali (al netto di c.p.a. ed i.v.a.) come da comunicazione intercorsa con il legale della controparte (doc. 20), adduce - a sostegno delle proprie pretese - che, in forza del citato impegno del sig. C. (doc. 7 allegato alla citazione), l'odierno convenuto era tenuto a versarle l'ulteriore somma corrispondente al 15% dell'importo residuo di Euro 80.000,00 (Euro 12.000,00), per un totale di Euro 22.000,00 (oltre c.p.a. ed i.v.a.), come da conteggio riepilogativo di cui al doc. 8 allegato alla citazione.

La sottoscrizione di tale ultimo documento è stata oggetto di espresso disconoscimento da parte del convenuto nell'ambito della comparsa costitutiva, nella quale è stata altresì formulata l'ipotesi che lo stesso sia stato redatto dalla controparte (argomentando dall'uso delle espressioni "mie spese e competenze" e "totale a me") e che comunque la sottoscrizione potesse essere stata apposta solo per presa visione (escludendo l'apposizione in segno di proposta o di accettazione).

La prospettazione di tali ipotesi interpretative del documento in questione non fa venir meno il disconoscimento, che è stato espressamente operato con il primo atto difensivo del convenuto. A fronte di tale disconoscimento, era onere dell'attrice chiedere il giudizio di verifica, ma detta istanza non è stata formulata, con la conseguenza che - a fronte del disconoscimento medesimo - il documento de quo non può essere utilizzato. Non sussisteva invece alcun onere del convenuto di agire ulteriormente dopo il disconoscimento operato in via incidentale, non sussistendo peraltro alcun interesse in capo al convenuto - una volta operato il detto disconoscimento (avvenuto in conformità alla previsione dell'art. 214 c.p.c.) - ad agire in via principale per far accertare la non autenticità della firma (costituendo tale azione oggetto di una diversa fattispecie, presa in esame dalla sentenza della Corte di Cassazione sez. 3 n. 16777/2014 richiamata da parte attrice nella comparsa conclusionale, esulante dall'ipotesi - riscontrabile invece nel caso di specie - di disconoscimento in corso di causa concernente un documento prodotto dalla controparte).

Ciò pèosto, si osserva come non è ravvisabile un rapporto diretto tra l'avv. R. e la controparte processuale circa il pagamento delle spettanze professionali del predetto difensore (che non si è dichiarato antistatario), pur a fronte del conteggio delle spese legali contenuto nel doc. 20 dell'avv. R. (allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.); la circostanza che la somma di Euro 90.000,00 fosse comprensiva di spese di patrocinio non giustifica quindi la pretesa dell'attrice a fronte del contenuto dell'accordo predetto (doc. 7), in base al quale il compenso per il difensore è da determinare nella misura del 15% dell'importo di Euro 90.000,00 conseguito dal sig. C..

Al riguardo, si osserva ulteriormente che la situazione ravvisabile nel caso di specie è sostanzialmente assimilabile all'ipotesi in cui, con il provvedimento conclusivo del giudizio, venga determinata l'entità delle spese processuali poste a

carico della parte soccombente ed a favore della parte vittoriosa: trattasi di importo che, evidentemente, spetta alla parte vittoriosa e non si cumula con le spettanze da quest'ultima dovute al proprio difensore.

Ciò posto, si evidenzia come la somma spettante all'avv. R. in forza del citato accordo era pari ad Euro 13.500,00 (15% di Euro 90.000,00), somma da intendersi al netto degli accessori di legge (spese generali, c.p.a. ed i.v.a.), che per loro natura non sono ricompresi nella misura del compenso ma si aggiungono ad esso e si determinano sulla base del compenso medesimo.

Il sig. C. ha già corrisposto le somme di Euro 6.000,00 e di Euro 3.856,00 a fronte delle fatture nn. (...) (docc. 9-10 di parte attrice), di cui Euro 924,80 ed Euro 50,00 per anticipazioni. Gli importi per onorari, indicati in tali fatture, erano rispettivamente Euro 4.000,00 ed Euro 3.000,00, per un totale di Euro 7.000,00 (oltre c.p.a. ed i.v.a.).

Residua quindi un importo di Euro 6.500,00 (oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a.). Trattasi, del resto, proprio dell'importo indicato nella mail del sig. C. del 27.4.2014 (doc. 11 di parte attrice) come residuo ancora dovuto; tale indicazione, quindi, non può ritenersi frutto di un errore, come invece sostenuto dal convenuto.

Quello di Euro 6.500,00, peraltro, è l'importo che (maggiorato di interessi e spese) è stato considerato rilevante ai fini della concessione del sequestro conservativo ante causam (R.G. 641/2014) disposto con decreto inaudita altera parte del 9.5.2014 confermato all'udienza del 15.7.2014 (docc. 13-18 di parte attrice).

È dunque evidente che il minor importo di Euro 3.644,00 (la cui debenza il convenuto non ha contestato), oggetto di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 18.12.2014, non è soddisfacente del credito dell'attrice così come accertato.

Il convenuto va pertanto condannato, in parziale accoglimento della domanda dell'attrice, a corrispondere a quest'ultima, per le predette causali, la somma di Euro 6.500,00 (somma comprensiva dell'importo di Euro 3.644,00 già oggetto di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.) oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a.,.

La predetta somma andrà poi maggiorata degli interessi di mora al tasso legale fino al saldo effettivo, con decorrenza dalla notifica del decreto di sequestro conservativo ante causam reso nella causa iscritta al n. 641/2014 R.G..

Non è invece dovuta, contrariamente a quanto richiesto dall'attrice, un'ulteriore maggiorazione a titolo di rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non ravvisandosi elementi (peraltro nemmeno specificamente adottati) idonei a configurare un maggior danno in capo all'attrice.

Non sono state addotte e documentate ulteriori spese da rimborsare in relazione alla vertenza conclusasi con l'indicata transazione, con la conseguenza che la condanna del convenuto va contenuta nei termini sopra indicati.

III. Il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., si converte in pignoramento alla luce della presente sentenza di condanna, esecutiva ex lege.

Non è invece necessaria alcuna ulteriore conferma del provvedimento di sequestro già reso ante causam, non dovendosi procedere alla sua convalida.

IV. L'eshaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.

Parimenti, risulta ultroneo l'espletamento di ulteriore attività processuale a carattere istruttorio, fermo restando che non sono ravvisabili elementi idonei a giustificare valutazioni diverse rispetto a quelle sottese al provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie reso in corso di causa; tali istanze, reiterate da parte attrice nell'ambito delle conclusioni precisate all'udienza del 4.6.2015, sono quindi da disattendere anche in questa sede.

V. In applicazione del generale principio della soccombenza, il convenuto va condannato a rimborsare all'attrice le spese processuali del presente giudizio.

1 Tali spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto - ai fini della determinazione del compenso - delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare (valore rapportato alla somma attribuita alla parte vincitrice), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché di tutti gli altri elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia (D.M. n. 55 del 2014).

In particolare, sulla base di tali parametri, considerato che l'attività di studio era stata già operata con riferimento al sequestro e considerata anche l'assenza di attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali ed all'articolazione dei capitoli, risulta adeguata l'applicazione - per la fase introduttiva e per quella decisionale - degli importi medi dello scaglione riferito al valore in questione (valore da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00 - tabella 2), con diminuzione degli importi relativi alle altre due fasi (fase di studio e fase istruttoria) nei termini indicati nella nota spese di parte attrice. Segue, per legge, la maggiorazione per spese generali (nella misura del 15% - cfr. art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014) ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a.). L'entità degli esborsi da rimborsare all'attrice per il presente giudizio è indicata in dispositivo, in conformità alle analitiche voci di spesa contenute nella nota prodotta da parte attrice.

Vanno altresì liquidate in favore dell'attrice le spese processuali concernenti il procedimento cautelare di sequestro conservativo ante causam (che non risultano liquidate autonomamente in quella sede), procedimento rispetto al quale la presente causa costituisce il giudizio di merito; tale liquidazione è da effettuare con i applicazione dei valori medi dello scaglione riferito al valore in questione (tabella 10 del D.M. n. 55 del 2014), con esclusione del compenso per la fase istruttoria (non tenutasi), come indicato nella nota spese prodotta da parte attrice. Anche in tal caso segue, per legge, la maggiorazione per spese generali (nella misura del 15% - cfr. art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014) ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a.). L'entità degli esborsi da rimborsare all'attrice per il procedimento di sequestro ante causam è indicata in dispositivo, in conformità alle analitiche voci di spesa contenute nella nota prodotta da parte attrice.

Sull'ammissibilità della liquidazione, nel successivo giudizio di merito, delle spese processuali relativo al procedimento cautelare ante causam, si richiama l'orientamento giurisprudenziale espressa dalla Corte di Cassazione sez. 2 sentenza n. 11642 del 2003 dalla Corte di Cassazione 3 sentenza n. 23154 del 2014.

## P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Aosta in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Paolo De Paola, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1252/2014 R.G.,

disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione,

così provvede:

1) CONDANNA il convenuto C.N. a corrispondere all'attrice avv. R.M., a titolo di compenso professionale per le causali di cui in motivazione, la somma (comprensiva dell'importo di Euro 3.644,00 già oggetto di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. resa in corso di causa il 18.12.2014) di Euro 6.500,00 oltre spese generali ed altri accessori di legge (c.p.a. ed i.v.a.), oltre interessi di mora al tasso legale fino al saldo effettivo, con decorrenza dalla notifica del decreto di sequestro conservativo ante causam reso nella causa iscritta al n. 641/2014 R.G.;

2) CONDANNA il convenuto C.N. a rimborsare all'attrice avv. R.M. le spese processuali del presente giudizio, spese che si liquidano in Euro 3.917,00 per compenso ed Euro 611.65 per esborsi, oltre spese generali (nella misura del 15%) ed altri accessori di legge;

3) CONDANNA il convenuto C.N. a rimborsare all'attrice avv. R.M. le spese processuali del procedimento cautelare di sequestro conservativo ante causam, spese che si liquidano in Euro 2.190.00 per compenso ed Euro 708.13 per esborsi, oltre spese generali (nella misura del 15%) ed altri accessori di legge.

Così deciso in Aosta, il 7 ottobre 2015.

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2015.

